

Codice Etico

ai sensi del D. Lgs 231/2001

Classeditori

Indice

	pagina
Premessa	2
Disposizioni generali	
Art. 1 Ambito di applicazione e destinatari	2
Art. 2 Principi generali	2
Art. 3 Diffusione e verifica dell'efficienza	3
Art. 4 Responsabilità individuale	3
Art. 5 Correttezza	3
Art. 6 Conflitto di interessi	3
Art. 7 Riservatezza	4
Art. 8 Selezione del personale	4
Comportamento negli affari	
Art. 9 Relazioni d'affari	4
Art. 10 Tutela della concorrenza	4
Art. 11 Rapporti con i fornitori	4
Art. 12 Relazioni con Enti pubblici	4
Salute sicurezza e ambiente	
Art. 13	5
Norme Disciplinari	
Art. 14	5
Disposizioni finali	
Art. 15	5

Allegato A:

Carta dei doveri del giornalista

Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria

Premessa

Le Società del gruppo Class Editori S.p.A. (d'ora in poi "gruppo Class"), svolgono la loro attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui operano.

Il gruppo Class opera in conformità con i principi di libertà, di dignità dell'individuo e rispetto della diversità, e rifiuta ogni forma di discriminazione riguardante differenze di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Il gruppo Class, si prefigge di costruire la sua crescita e di consolidare la sua immagine, fedele a valori di correttezza e lealtà, in ogni processo del lavoro quotidiano. Questo anche al fine di curare la buona reputazione del gruppo, risorsa questa di grande valore sia nei rapporti con il mercato sia nei rapporti gli investitori.

A questo scopo il gruppo Class favorisce un ambiente di lavoro ispirato al rispetto, alla correttezza e alla collaborazione e permette il coinvolgimento e la responsabilizzazione di dipendenti e collaboratori, con riguardo agli specifici obiettivi che si pone ed ai metodi adottati per raggiungerli.

Il presente codice è stato predisposto con l'obiettivo di definire chiaramente i valori che il gruppo Class riconosce, accetta e condivide.

Il gruppo Class assicura un programma di informazione e divulgazione dei principi e dei precetti contenuti nel presente Codice etico assicurando che gli amministratori e tutti coloro che operano per il gruppo Class svolgano la loro attività e/o il proprio incarico secondo una costante e stretta osservanza dei principi in esso contenuti, così da renderne effettiva la portata.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e destinatari

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (di seguito "il Codice"), enunciano obblighi generali di diligenza, correttezza e di lealtà che concorrono a qualificare l'adempimento delle prestazioni lavorative ed il comportamento nell'ambiente di lavoro.

I principi e le norme del presente codice sono vincolanti per gli amministratori, tutti i lavoratori dipendenti e collaboratori del gruppo Class e per tutti coloro che lavorano per il gruppo Class a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro, incluso il lavoro temporaneo (di seguito collettivamente i "Destinatari").

Il presente codice verrà portato a conoscenza di terzi che ricevano incarichi dal gruppo Class o che abbiano stabili o temporanei rapporti d'affari con il gruppo Class.

I giornalisti che lavorano o collaborano per il gruppo Class sono inoltre tenuti al rispetto delle regole di condotta contenute nella *Carta dei doveri del giornalista* allegata al presente Codice Etico, così come ad ogni altra norma deontologica disposta dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti e dalle associazioni di categoria (vedere in allegato la *Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria*)

Art. 2

Principi generali

Il rispetto dei principi contenuti nel Codice è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine del gruppo Class. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia all'interno del gruppo che nelle relazioni con l'esterno.

Il gruppo Class riconosce che le risorse umane sono di fondamentale importanza per il proprio sviluppo e sancisce il rispetto della personalità, della dignità e autonomia dei collaboratori. Vigila sul

rispetto della equità e della correttezza nei rapporti gerarchici. Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni e favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente codice etico.

I collaboratori devono essere coinvolti nelle discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

Art. 3

Diffusione, verifica dell'efficienza.

Il gruppo Class informa tutti i Destinatari che le disposizioni del Codice sono vincolanti così come previsto in dettagli nel Modello di Organizzazione e Controllo adottato dalle società del gruppo; provvede alla diffusione del Codice fra i Destinatari e provvede a fornirne interpretazioni alla luce delle concrete necessità.

Art. 4

Responsabilità individuale.

Ciascun Destinatario deve portare a termine la propria attività lavorativa con estrema diligenza, efficienza e correttezza, usando la preparazione ed il tempo a sua disposizione nel miglior modo possibile e assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti.

Art. 5

Correttezza

Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della sua attività lavorativa devono essere ispirate alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza e trasparenza.

I Destinatari devono astenersi dall'utilizzare per scopi personali informazioni, beni o attrezzatura fornita loro per svolgere le loro mansioni.

Ciascun Destinatario non accetta né effettua, per sé o per altri, pressioni raccomandazioni o segnalazioni, che possano risultare pregiudizievoli per il gruppo Class o indebiti vantaggi per sé, per il gruppo Class o per terzi. Ciascun Destinatario, altresì respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di danaro o di altri benefici, salvo che questi ultimi siano di modico valore e non correlati a richieste di alcun genere.

Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo un'offerta o richiesta di benefici, salvo omaggi di uso comune o di modico valore, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.

Art. 6

Conflitto d'interessi

I Destinatari devono agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi nascenti dal contratto che li lega al gruppo ed a rispettare quanto previsto dal Codice Etico. I Destinatari perseguono, nello svolgimento della propria attività e/o incarico, gli obiettivi e gli interessi generali del gruppo Class.

I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i loro superiori o referenti delle situazioni o delle attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli del gruppo ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dal gruppo Class.

Art. 7
Riservatezza

I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività del gruppo Class, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.

Art. 8
Selezione del personale, rapporto di lavoro

la valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

L'assegnazione dei ruoli e degli incarichi viene fatta secondo le competenze e le capacità specifiche dei soggetti.

Non sono ammessi contratti di lavoro non conformi alle disposizioni di legge ed ai Contratti Collettivi Nazionali.

COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI

Art. 9
Relazioni d'affari

Il gruppo Class, nello svolgimento delle relazioni d'affari è ispirato ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza.

Art. 10
Tutela della concorrenza

Il gruppo Class considera il rispetto della concorrenza secondo correttezza e lealtà un bene di primaria importanza per lo sviluppo del gruppo ed un valore morale imprescindibile.

Art. 11
Rapporti con i fornitori

La scelta dei fornitori e la definizione delle condizioni degli acquisti devono risultare da analisi obiettive basate su qualità e prezzo dei beni e dei servizi, nonché sulle garanzie offerte sugli stessi e sulla tempestività dell'assistenza.

Art. 12
Relazioni con Enti pubblici

I rapporti del gruppo Class nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali ("istituzioni"), nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche di carattere locale, nazionale o internazionale ("Pubblici Funzionari") sono intrattenuti da ciascun amministratore e da ciascun dipendente, quale che sia la funzione o l'incarico, o, se del caso, da ciascun collaboratore, nel rispetto della normativa vigente, del Modello di Organizzazione e Controllo adottato dal gruppo Class e sulla base dei principi generali di correttezza, lealtà e trasparenza.

Il gruppo Class può, se lo ritiene opportuno, sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare unità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice.

SICUREZZA E AMBIENTE

Art.13

Nell'ambito della propria attività, il gruppo Class si ispira al principio di salvaguardia dell'ambiente e persegue l'obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei Destinatari, adottando tutte le misure prevista dalla legge a tal fine.

NORME DISCIPLINARI

Art. 14

Le disposizioni contenute nel Codice Etico sono parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari. Relativamente ai rapporti di lavoro subordinato ogni violazione del presente Codice potrà costituire mancato adempimento delle obbligazioni primarie scaturenti dal rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

L'osservanza del Codice Etico deve essere considerato parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori e/o dai soggetti aventi relazioni d'affari con il gruppo. La violazione delle norme del Codice etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Il presente Codice Etico è stato approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione delle Società del gruppo Class. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dai Consigli di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai Destinatari.

CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA

PREMESSA

Il lavoro del giornalista si ispira ai principi della libertà d'informazione e di opinione, sanciti dalla Costituzione italiana, ed è regolato dall'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:

«E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e della buona fede. Devono essere rettificcate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori»

Il rapporto di fiducia tra gli organi d'informazione e i cittadini è la base del lavoro di ogni giornalista. Per promuovere e rendere più saldo tale rapporto i giornalisti italiani sottoscrivono la seguente Carta dei doveri.

PRINCIPI

Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile.

Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici.

La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato.

Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche.

Il giornalista corregge tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge, e favorisce la possibilità di replica.

Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione d'innocenza.

Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti. In qualsiasi altro caso il giornalista deve dare la massima trasparenza alle fonti.

Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione.

Il giornalista non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale.

Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell'avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare, né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie.

Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale. Non deve intervenire sulla realtà per creare immagini artificiali.

Il commento e l'opinione appartengono al diritto di parola e di critica e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi vincolo, che non sia quello posto dalla legge per l'offesa e la diffamazione delle persone.

DOVERI

Responsabilità del giornalista

Il giornalista è responsabile del proprio lavoro verso i cittadini e deve favorire il loro dialogo con gli organi d'informazione. E si impegna a creare strumenti idonei (garanti dei lettori, pagine per i lettori, spazi per repliche, ecc.) e dando la massima diffusione alla loro attività.

Il giornalista accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali della sua testata, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla Carta dei doveri.

Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico.

Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico e rende, comunque, sempre note la propria identità e professione quando raccoglie tali notizie.

I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca non vanno pubblicati a meno che ciò sia di rilevante interesse pubblico; non vanno comunque resi pubblici nel caso in cui ciò metta a rischio l'incolumità delle persone, né si possono pubblicare altri elementi che rendano possibile una identificazione (fotografie, immagini, ecc.).

I nomi delle vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati né si possono fornire particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime per motivi di rilevante interesse generale.

Il giornalista presta sempre grande cautela nel rendere pubblici i nomi o comunque elementi che possano condurre all'identificazione dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza, quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie.

Rettifica e replica

Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive.

Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità.

Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica all'accusato. Nel caso in cui ciò sia impossibile (perché il diretto interessato risulta irreperibile o non intende replicare), ne informa il pubblico. In ogni caso prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia deve attivarsi per controllare se sia a conoscenza dell'interessato.

Presunzione d'innocenza

In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo.

Il giornalista non deve pubblicare immagini che presentino intenzionalmente o artificiosamente come colpevoli persone che non siano state giudicate tali in un processo.

In caso di assoluzione o proscioglimento di un imputato o di un inquisito, il giornalista deve sempre dare un appropriato rilievo giornalistico alla notizia, anche facendo riferimento alle notizie ed agli articoli pubblicati precedentemente.

Il giornalista deve osservare la massima cautela nel diffondere nome e immagini di persone incriminate per reati minori o di condannati a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale.

Le fonti

Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti.

Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza.

In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile. L'obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d'informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto.

In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione.

Informazione e pubblicità

I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli.

I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni.

Il giornalista è tenuto all'osservanza dei principi fissati dal Protocollo d'intesa sulla trasparenza dell'informazione e dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre rendere riconoscibile l'informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale.

Incompatibilità

Il giornalista non può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche o finanziarie di cui sia venuto comunque a conoscenza, non può turbare inoltre l'andamento del mercato diffondendo fatti e circostanze riferibili al proprio tornaconto.

Il giornalista non può scrivere articoli o notizie relativi ad azioni sul cui andamento borsistico abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, né può vendere o acquistare azioni delle quali si stia occupando professionalmente o debba occuparsi a breve termine.

Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende, da privati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e l'attività redazionale o ledere la sua credibilità e dignità professionale.

Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale.

Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

Minori e soggetti deboli

Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In particolare:

- a) non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca;
- b) evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;
- c) valuta, comunque, se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all'interesse del minore stesso.

Il giornalista tutela i diritti e la dignità delle persone disabili siano esse portatrici di handicap fisico o mentale, in analogia con quanto già sancito dalla Carta di Treviso per i minori.

Il giornalista tutela i diritti dei malati, evitando nella pubblicazione di notizie su argomenti medici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate. In particolare:

- a) non diffonde notizie sanitarie che non possano essere controllate con autorevoli fonti scientifiche;
- b) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto;

c) fornisce tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceutici ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

Il giornalista si impegna comunque ad usare il massimo rispetto nei confronti dei soggetti di cronaca che per ragioni sociali, economiche o culturali hanno minori strumenti di autotutela.

La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

La Carta dei Doveri dell'Informazione Economica

1

Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne alterino il vero significato, le informazioni di cui dispone, soprattutto se già diffuse dalle agenzie di stampa o comunque di dominio pubblico. L'obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell'organo di stampa.

2

Non si può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche e finanziarie di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività professionale né si può turbare l'andamento del mercato diffondendo fatti o circostanze utili ai propri interessi.

3

Il giornalista non può scrivere articoli che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento borsistico abbia in qualunque modo un interesse finanziario, né può vendere o acquisire titoli di cui si stia occupando professionalmente nell'ambito suddetto o debba occuparsene a breve termine.

4

Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.

5

Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie, in quanto incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

6

Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale del giornale e sull'identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori esterni, in relazione allo specifico argomento dell'articolo. In particolare, va ricordato al lettore chi è l'editore del giornale quando un articolo tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.

7

Nel caso di articoli che contengano raccomandazioni d'investimento elaborate dallo stesso giornale va espressamente indicata l'identità dell'autore della raccomandazione (sia esso un giornalista interno o un collaboratore esterno). Occorre inoltre, nel rispetto delle norme deontologiche già in vigore sulla affidabilità e sulla pubblicità delle fonti, che per tutte le proiezioni, le previsioni e gli obiettivi di prezzo di un titolo siano chiaramente indicate le principali metodologie e ipotesi elaborate nel formularle e utilizzarle.

8

La presentazione degli studi degli analisti deve avvenire assicurando una piena informazione sull'identità degli autori e deve rispettare nella sostanza il contenuto delle ricerche. In caso di una significativa difformità occorre farne oggetto di segnalazione ai lettori.

